

C O P I A
DELIBERAZIONE N.20

COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) PER L'ANNO 2013
--

L'anno **duemilatredici** addì **27 del mese di Giugno alle ore 20:30** nella sala Comunale, essendosi convocati i Consiglieri comunali mediante avvisi scritti consegnati al loro domicilio in tempo utile, come risulta da dichiarazioni del Messo, si sono i medesimi riuniti in sessione straordinaria e in seduta di 1^a convocazione, con l'intervento del **Segretario Generale NAPOLEONE DOTT. ROSARIO.**

Fatto l'appello nominale risultano:

IAFRATE VINCENZO	P	ALBERINI ANDREA	A
MOSSINI FABRIZIO	P	GAIONI GIORGIA	P
MANFREDOTTI AVIO	P	FIUMICINO CARLO	A
BONAZZI MAURIZIO	P	COMUNALE MASSIMO	P
ALFIERI FABRIZIO	P	GUERRESCHI NICOLA	P
DE LORENZI ROSA MARIA FELICITA	P	FERRARESI GIANFRANCO	P
MASINI ROBERTO	P	VERONA CAMILLA	P
TABONI NICOLO'	P	RUGGENINI DAMIANO	P
BENATTI CLAUDIO	P	VILLANI STEFANO	P
TAGLIATI MARCO	P		
FIORANI FRANCESCA	P		

Consiglieri assenti giustificati: /
E'presente il Sindaco Benaglia Giorgio.
I membri presenti sono pertanto n°19

Sono altresì presenti i seguenti Assessori: Rodolfi Elisa, Bartoli Eugenio, Iafrate Vincenzo, Mossini Fabrizio, Taboni Nicolò

La seduta è presieduta dal Sig. FIORANI FRANCESCA - Presidente, il quale, riconosciuto che l'adunanza è valida per numero legale di intervenuti, dichiara aperta la seduta e designa a scrutatori i Sigg.:

Ferraresi Gianfranco
Gaioni Giorgia
Gerreschi Nicola

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)
PER L'ANNO 2013**

**PARERE di Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 49 -
comma 1 – D. Lgs.18/08/2000 n°267**

II RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZE E PERSONALE

parere FAVOREVOLE – F.to Simona LoschiF.to

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)
PER L'ANNO 2013**

Si dà atto che prima della trattazione del punto n. 1) posto in O.d.G. entra il Consigliere Alberini Andrea. Il numero dei presenti sale a 20.

Si dà atto che al punto n. 2) posto in O.d.G. esce e rientra il Consigliere Massimo Comunale. Il numero dei presenti è 20.

Si dà atto che prima della votazione del punto n. 3) posto in O.d.G. esce il Consigliere Massimo Comunale. Il numero dei presenti scende a 19.

Si dà atto che dopo la votazione del punto n. 3) posto in O.d.G. rientra il Consigliere Massimo Comunale. Il numero dei presenti sale a 20.

Si dà atto che al punto n. 4) posto in O.d.G. esce e rientra il Consigliere Massimo Comunale. Il numero dei presenti è 20.

Si dà atto che prima della trattazione del punto n. 5) posto in O.d.G. escono i seguenti Consiglieri: Sindaco, Alberini Andrea, Guerreschi Nicola, Comunale Massimo, Ruggenini Damiano. Il numero dei presenti scende a 15.

Si dà atto che prima della votazione dell'immediata eseguibilità del punto n. 5) posto in O.d.G. rientra il Consigliere Ruggenini Damiano. Il numero dei presenti sale a 16.

Si dà atto che al punto n. 6) posto in O.d.G. esce il Consigliere Benatti Claudio e rientrano i Consiglieri: Sindaco, Benatti Claudio, Alberini Andrea, Ruggenini Damiano, Guerreschi Nicola. Il numero dei presenti sale a 20.

Si dà atto che al momento della votazione dei punti nn. 6-7-8-9-10-11 il Consigliere Avio Manfredotti rimane in aula ma non partecipa alle votazioni. Il numero dei Consiglieri presenti e votanti è pertanto 19

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni, il quale dispone l'applicazione sperimentale dell'imposta municipale propria (IMU) per gli anni 2012/2014 e ne fissa la disciplina sia direttamente che in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili;

CONSIDERATO l'art. 1 comma 380 della Legge 228 del 24/12/2012 (Legge di Stabilità 2013) il quale:

- alla lettera a) ha soppresso il c. 11 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, eliminando la riserva allo Stato della quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze e dei fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota ordinaria dello 0,76 per cento;
- alla lettera f) ha introdotto la riserva allo Stato del gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del citato D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento e, per i soli D/10 ad aliquota standard del 0,2 per cento;
- alla lettera g) dispone che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 D.L. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

CONSIDERATO che il comma 169 dell'art. 1 della Legge 296/2006 stabilisce che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento, e la competenza a deliberare in materia è del Consiglio Comunale, così come stabilito dal comma 156 dello stesso art. 1 sopra citato;

VISTO il comma 381 dell'articolo 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, modificato dalla Legge 64/2013 di conversione del D.L. 35/2013, che ha differito al 30 settembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013;

PRESO ATTO che, ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, l'art. 13 c. 13 bis del D.L. 201/2011, così come sostituito dall'art. 10 comma 4 D.L. 35 del 08/04/2013 convertito dalla Legge n. 64 del 06/06/2013 prevede che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

RICORDATO l'art. 193 comma 3 D.Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che per ripristinare gli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 l'ente può modificare le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 30 settembre (assestamento di bilancio);

CONSIDERATO che l'art. 13 del D.L. 201/2011 fissa le aliquote di base dell'IMU nel seguente modo:

- 0,76 %: aliquota di base,
- 0,4 %: aliquota per abitazione principale e per le relative pertinenze,
- 0,2 %: aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9,

e che il comune può modificare dette aliquote con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali per l'aliquota di base e sino a 0,2 punti per l'aliquota dell'abitazione principale e relative pertinenze, oltre a poter ridurre l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale sino allo 0,1% e quella per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, purché non locati e per un periodo non superiore a 3 anni dall'ultimazione dei lavori, sino allo 0,38%;

VISTO inoltre che la legge fissa la detrazione d'imposta per l'abitazione principale e relative pertinenze nella misura di € 200,00 maggiorata, per gli anni 2012 e 2013, di € 50,00 per ogni figlio di età non superiore ai 26 anni dimorante e residente anagraficamente nell'unità adibita ad abitazione principale, sino ad una maggiorazione massima di € 400,00, e che il comune può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione sino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

DATO ATTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, provvedono a: *“disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche*

tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”;

RITENUTO pertanto di adottare per l'anno 2013 la presente deliberazione per la determinazione delle aliquote IMU, con valenza regolamentare:

PROSPETTO ALIQUOTE, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI PER L'ANNO 2013

<p><u>0,49 %</u></p>	<p style="text-align: center;">1 - ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE</p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>□ È considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che la stessa non risulti locata.</p> <p>Questa aliquota si applica, fermi restando i requisiti dell'abitazione principale, alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio che, ai soli fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale propria, si intende, in ogni caso, assegnata a titolo di diritto di abitazione.</p>
<p><u>0,4 %</u></p>	<p style="text-align: center;">2 - ABITAZIONE PRINCIPALE DEGLI ANZIANI O DISABILI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO</p> <p>È considerata direttamente adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. L'aliquota si applica anche alle relative pertinenze nel numero massimo di 3 di categoria diversa (C/2, C/6 e C/7, una per tipo).</p>

<p><u>0,76 %</u></p>	<p align="center">3 - ALIQUOTA AGEVOLATA PER FABBRICATI ABITATIVI CONCESSI IN COMODATO D'USO GRATUITO</p> <p>Si applica agli immobili di tipologia abitativa da A/1 ad A/9 e relative pertinenze nel numero massimo di 3 di categoria diversa (C/2, C/6 e C/7, una per tipo), concessi in comodato gratuito a parenti entro il primo grado in linea retta, a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente e che vi abbia la propria residenza anagrafica.</p> <p>A tal fine il contribuente che intende avvalersi dell'aliquota agevolata dovrà presentare apposita dichiarazione di sussistenza dei requisiti su modello predisposto dal comune.</p>
<p><u>0.90%</u></p>	<p align="center">4 – ALIQUOTA PER FABBRICATI AD USO ABITATIVO DIVERSI DALLE FATTISPECIE PRECEDENTI</p> <p>Si applica a tutti gli immobili della categoria "A" esclusi gli A10, diversi da quelli compresi nelle fattispecie precedenti, e relative pertinenze nel numero massimo di 3 di categoria diversa (C/2, C6 e C/7, una per tipo).</p>
<p><u>0,1 %</u></p>	<p align="center">5 – ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI STRUMENTALI DI CATEGORIA DIVERSA DAL GRUPPO " D "</p> <p>Si applica agli immobili di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26.2.1994, n. 133, <u>accatastati in categorie catastali differenti dalle D.</u></p>
<p><u>0,86 %</u></p>	<p align="center">6 - ALIQUOTA ORDINARIA</p> <p>Si applica a tutte le tipologie di immobili non comprese in quelle precedenti.</p> <p>N.B.: Per i fabbricati del gruppo catastale D, esclusi i rurali strumentali, l'imposta è calcolata nel seguente modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0,76 % quale riserva allo Stato; - 0,10 % quale riserva al Comune.

<p><u>0,2 %</u></p>	<p align="center">7 – ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI STRUMENTALI ACCATASTATI COME “ D ”</p> <p>Si applica agli immobili di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26.2.1994, n. 133, <u>accatastati in una delle categorie catastali del gruppo D.</u> L'imposta va versata, per l'anno 2013, <u>esclusivamente allo Stato</u>, così come disposto dall'art. 1 comma 380 della Legge.</p>
<p><u>DETRAZIONE</u> <u>per</u> <u>Abitazione</u> <u>Principale</u></p>	<p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.</p> <p>L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00 e, pertanto, complessivamente la detrazione massima non può superare € 600,00.</p> <p>La detrazione di € 200,00 si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP (v. art. 8 comma 4 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504), fermo restando l'applicazione dell'aliquota ordinaria.</p>
<p><u>RIDUZIONE</u> <u>BASE</u> <u>IMPONIBILE</u> <u>PER GLI</u> <u>IMMOBILI</u> <u>INAGIBILI O</u> <u>INABITABILI</u></p> <p>(DL 201/2011 art. 13 comma 3 lett. b)</p>	<p>La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.</p> <p>L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 31 lett. a) e b) della Legge 457/1978 ed ora art. 3, lett. a) e b), DPR 380/2001), bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (Art. 31 lett. c) e d) Legge 457/1978, ed ora art. 3 lett. c) e d) DPR 380/2001), ed ai sensi del vigente regolamento urbanistico edilizio comunale. L'immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi difforni rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata.</p> <p>Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome ed anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata</p>

	<p>alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.</p> <p>Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore interessato dell'immobile; a) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno. <p>In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale o da altra autorità o ufficio abilitato lo stato di inabitabilità o di inagibilità ovvero dalla data in cui la dichiarazione sostitutiva viene resa dal contribuente e presentata all'Ufficio Tributi.</p>
--	---

PRESO ATTO CHE a seguito dei sismi del 20 e 29 maggio, il D.L. n. 74 del 06 giugno 2012 art. 8 comma 3 ha disposto l'esenzione IMU per i fabbricati ubicati nelle zone colpite, fra cui il comune di Guastalla in quanto compreso nell'elenco di cui all'allegato 1 del DM 01/06/2012, purchè distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2014;

CONSIDERATE infine le recenti novità introdotte dall'art. 1 comma 1 lett. a, b e c del D.L. 54 del 21/05/2013, il quale, in attesa di *"una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare"* prevede la sospensione, per l'anno 2013, del versamento della prima rata dell'IMU per l'abitazione principale e relative pertinenze, esclusi gli immobili accatastati come A/1, A/8 e A/9, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci assegnatari e gli alloggi assegnati dagli IACP ed i terreni agricoli e fabbricati rurali ad uso strumentale;

RICHIAMATO il "Regolamento generale delle entrate tributarie comunali" ;

VISTI l'art. 42, comma 2, lett. F) e l'art. 48 del Testo Unico degli Enti Locali, L. 267/2000, che definisce compiutamente le competenze di Consiglio e di Giunta Comunale in materia di entrate tributarie comunali;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.lgs. n°267 del 18.08.2000;

CON n. 10 voti favorevoli, n.7 contrari (Ruggenini Damiano, Villani Stefano, Verona Camilla, Guerreschi Nicola, Ferraresi Gianfranco, De Lorenzi Rosa Maria Felicita, Comunale Massimo), n. 2 astenuti (Alfieri Fabrizio, Masini Roberto), legalmente espressi per alzata di mano dai componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti;

D E L I B E R A

1) DI STABILIRE, per le motivazioni espresse in premessa, nel modo seguente le aliquote relative all'imposta municipale propria per l'anno 2013:

- ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE
(punto 1 dello schema in premessa): 0,49 %
- ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI ANZIANI E DISABILI CHE ACQUISTANO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO
(punto 2 dello schema in premessa): 0,4%
- DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE: € 200,00
- ALIQUOTA AGEVOLATA PER FABBRICATI ABITATIVI CONCESSI IN COMODATO D'USO GRATUITO
(punto 3 dello schema in premessa): 0,76 %
- ALIQUOTA PER FABBRICATI AD USO ABITATIVO
(punto 4 dello schema in premessa): 0,90 %
- ALIQUOTA PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DI CATEGORIA DIVERSA DAL GRUPPO " D "
(punto 5 dello schema in premessa): 0,1 %
- ALIQUOTA ORDINARIA
(punto 6 dello schema in premessa): 0,86 %
- ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI STRUMENTALI ACCATASTATI NEL GRUPPO " D "
(punto 7 dello schema in premessa): 0,2 %

2) DI PUBBLICARE tale deliberazione ai sensi del comma 13 bis dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 e nel rispetto della procedura di cui alla nota Prot. n. 5343 / 2012 del 6 aprile 2012 del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale;

3) DI DICHIARARE il presente atto con apposita e separata votazione (n. 10 voti favorevoli; n. 7 contrari: Ruggenini Damiano, Villani Stefano, Verona Camilla, Guerreschi Nicola, Ferraresi Gianfranco, De Lorenzi Rosa Maria Felicita, Comunale Massimo; n. 2 astenuti: Alfieri Fabrizio, Masini Roberto) immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to @nome_pres

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to @nome_segr

La presente deliberazione:

- ai sensi dell'art.124 comma secondo, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to @nome_segr

E' copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Guastalla li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI GUASTALLA

---<>---

- DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

---<>---

perchè dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/00);

oppure

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio (art. 134 comma 3 del D.gs. 267/00);

Il Segretario Generale
